



## **Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**

---

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
di Guala Closures S.p.A. in data 8 marzo 2019**

---

## Indice

	<b>Pagina</b>
<b>1 Premessa .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Definizioni .....</b>	<b>1</b>
<b>3 Ambito di applicazione e casi di esclusione .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Registro delle Parti Correlate e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza .....</b>	<b>5</b>
<b>5 Riserva di competenze e limiti al conferimento di deleghe .....</b>	<b>6</b>
<b>6 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate .....</b>	<b>6</b>
<b>7 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza .....</b>	<b>7</b>
<b>8 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza .....</b>	<b>9</b>
<b>9 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare .....</b>	<b>11</b>
<b>10 Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate ..</b>	<b>11</b>
<b>11 Delibere quadro .....</b>	<b>12</b>
<b>12 Presidi alternativi .....</b>	<b>12</b>
<b>13 Adempimenti successivi all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e informativa al pubblico e a CONSOB .....</b>	<b>13</b>
<b>14 Disposizioni generali .....</b>	<b>14</b>

## 1 Premessa

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura OPC**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Guala Closures S.p.A. (“**Guala Closures**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti da Consob con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
- 1.2 La presente versione della Procedura OPC è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Guala Closures, previo parere degli amministratori indipendenti in data 8 marzo 2019 in aggiornamento e sostituzione della procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società (all’epoca denominata “Space 4 S.p.A.” e in procinto di quotarsi sul Mercato MIV, Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) in data 27 settembre 2017.
- 1.3 La presente Procedura OPC è pubblicata sul sito *internet* della Società ([www.gualaclosures.com](http://www.gualaclosures.com)), Sezione “*investor relations*”.

## 2 Definizioni

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura OPC hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

**Amministratori Indipendenti:** gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.

**Amministratori Non Correlati:** gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

**Codice di Autodisciplina:** il codice di autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate istituito da Borsa Italiana S.p.A. di tempo in tempo vigente, al quale la Società aderisce.

**Comitato Controllo e Rischi:** il comitato controllo e rischi nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti.

**Controllare/Controllo:** il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

**Controllo Congiunto:** la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

**Dirigente Preposto:** indica il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Guala Closures *ex art. 154-bis* del TUF.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno).

**Influenza Notevole:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**Interessi Significativi:** rispetto ad una società, si intende la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale ovvero la condivisione, tra la società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.

**Joint Venture:** un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

**Operazione con Parte Correlata:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono

comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

**Operazioni di Importo Esiguo:** indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, Euro 500.000 per le operazioni poste in essere con una Parte Correlata persona giuridica e Euro 250.000 per le operazioni poste in essere con una Parte Correlata persona fisica, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento riportati nell'Allegato A alla presente Procedura OPC.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, o (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Parte Correlata:** indica un soggetto che rientra nella definizione di "*Parti correlate*" di cui all'Allegato 1 del Regolamento. In particolare, un soggetto è *parte correlata* se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

**Regolamento Parti Correlate o Regolamento:** il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

**Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

**Società Collegata:** qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

**Società Controllata:** qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

**Stretto Familiare:** ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

**TUF:** il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

- 2.2** L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento alla comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e, per quanto applicabili, al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Inoltre, il Presidente del Comitato Controllo e Rischi e il Dirigente Preposto provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel presente Articolo 2.

### **3 Ambito di applicazione e casi di esclusione**

- 3.1** La presente Procedura OPC si applica alle Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, la Società ha istituito un apposito registro ai sensi del successivo Articolo 4 della presente Procedura OPC.
- 3.2** Le disposizioni della presente Procedura OPC non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.3** Le disposizioni della presente Procedura OPC non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società.

- 3.4** Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di obblighi di informativa contabile periodica, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura OPC non si applicano:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
  - (b) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile – nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
    - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
    - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
    - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
    - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
  - (c) alle Operazioni Ordinarie. In caso di applicabilità della presente fattispecie di esclusione, la Società è comunque tenuta agli obblighi di informativa periodica di cui all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento, fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
  - (d) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

#### **4 Registro delle Parti Correlate e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza**

- 4.1** La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi dell'Articolo 2 della presente Procedura OPC (il "**Registro Parti Correlate**").
- 4.2** La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono curate dall'*investor relator* (il "**Responsabile del Registro Parti Correlate**"), con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, d'intesa con il *general counsel*, e il Dirigente Preposto.
- 4.3** Il Responsabile del Registro Parti Correlate provvede a comunicare per iscritto a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche, nonché agli amministratori, ai sindaci effettivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che eventualmente Controlla la Società, l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale delle informazioni relative agli Stretti Familiari, alle società nelle quali loro stessi ovvero i loro Stretti Familiari esercitano il Controllo ovvero il Controllo Congiunto ovvero un'Influenza Notevole.
- 4.4** I Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché gli amministratori, i sindaci effettivi e i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che eventualmente Controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del Registro Parti Correlate

qualsiasi variazione rilevante in relazione ai soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il Responsabile del Registro Parti Correlate provvede ad aggiornare il Registro Parti Correlate con periodicità almeno semestrale.

- 4.5** Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, l'*investor relator* della Società, d'intesa con il Dirigente Preposto individua periodicamente i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A., e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento riportati nell'Allegato A alla presente Procedura OPC.
- 4.6** Responsabile del Registro Parti Correlate", con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, d'intesa con il *general counsel*, e il Dirigente Preposto aggiorna i controvalori delle Operazioni con Parti Correlate che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima, salvo ricorra un'ipotesi di esenzione di cui all'Articolo 3 della presente Procedura OPC.

## **5 Riserva di competenze e limiti al conferimento di deleghe**

- 5.1** Le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea sono approvate e/o eseguite dal Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati o dagli altri soggetti competenti per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le deleghe e le regole di governo societario adottate dalla Società.
- 5.2** Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato o altri soggetti competenti ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astengono dal compimento dell'Operazione con Parte Correlata investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 5.3** Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, salvo che si tratti di materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

## **6 Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate**

- 6.1** La funzione aziendale (della Società o delle sue controllate) incaricata dell'istruttoria di un'operazione (la "**Funzione Incaricata**") verifica preliminarmente:
- (a) l'eventuale correlazione della controparte in conformità ai principi della presente Procedura OPC avvalendosi del Registro Parti Correlate di cui all'Articolo 4 della presente Procedura OPC;
  - (b) che l'operazione non rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui all'Articolo 3 della presente Procedura OPC;
  - (c) la classificazione come di minore o maggiore rilevanza dell'operazione, secondo quanto previsto nella presente Procedura OPC.

Ai fini delle predette verifiche, la Funzione Incaricata può eventualmente avvalersi del supporto consultivo congiunto del *general counsel* di gruppo, dell'*investor relator* della Società e del Dirigente Preposto.

All'esito positivo di tali verifiche, la Funzione Incaricata informa tempestivamente dell'operazione – predisponendo apposita relazione – il *general counsel* di gruppo.



Quest'ultimo provvede ad informarne il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato. La relazione della Funzione Incaricata dovrà contenere una sintesi dell'Operazione con Parte Correlata e tutti gli elementi per valutare le ragioni, i termini e le condizioni dell'Operazione con Parte Correlata, indicando in particolare:

- (a) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
- (b) la natura della correlazione;
- (c) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
- (d) le condizioni e i termini dell'Operazione con Parte Correlata, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle condizioni economiche e delle modalità di determinazione e i termini di pagamento del corrispettivo, nonché la tempistica prevista per la sua realizzazione;
- (e) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione con Parte Correlata;
- (f) le motivazioni sottese all'Operazione con Parte Correlata e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e
- (g) tutta la documentazione disponibile relativa all'Operazione con Parte Correlata.

## **7 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza**

- 7.1** Le Operazioni di Minore Rilevanza sono esaminate e approvate, previo motivato parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, secondo la procedura di cui al presente Articolo 7.
- 7.2** In seguito alla classificazione dell'operazione quale Operazione di Minore Rilevanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ricevutane l'informativa e terminata la fase istruttoria, autorizza la trasmissione ai membri del Comitato Controllo e Rischi di tutta la documentazione relativa all'operazione in esame per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato assicura che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.
- 7.3** Fermo restando quanto sopra previsto, il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 del codice civile, nonché al collegio sindacale.
- 7.4** Il Comitato Controllo e Rischi effettua le proprie valutazioni nei tempi compatibili con il compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza e rende il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.
- 7.5** Ai fini di quanto sopra, il Comitato Controllo e Rischi redige un verbale sulle deliberazioni assunte in materia, esprimendo per iscritto il proprio parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento

ovvero delle eventuali operazioni dirette ad eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione di Minore Rilevanza siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione di supporto sottoposta all'esame del Comitato Controllo e Rischi e la deliberazione assunta dal medesimo evidenziano in maniera oggettiva gli elementi di riscontro.

- 7.6** Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Controllo e Rischi esprimano un parere negativo al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, essi dovranno indicare nel verbale le ragioni a supporto dei loro singoli pareri.
- 7.7** Il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società.
- 7.8** Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato Controllo e Rischi sia correlato all'operazione è tenuto a non partecipare ai lavori del Comitato Controllo e Rischi e trovano applicazione i presidi alternativi di cui al successivo Articolo 12 della presente Procedura OPC.
- 7.9** Una volta rilasciato il proprio parere, il Comitato Controllo e Rischi lo trasmette alla funzione o l'organo competente ad approvare l'operazione (congiuntamente l'**Organo Competente**), ai fini della successiva approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza.
- 7.10** Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi trasmette tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato tutta la documentazione di cui ai paragrafi che precedono ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 7.11** L'informativa completa sull'operazione medesima e sull'istruttoria condotta viene fornita ai membri del Consiglio di Amministrazione, di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione consiliare, integrata con il parere rilasciato dal Comitato Controllo e Rischi.
- 7.12** Se il parere del Comitato Controllo e Rischi è favorevole, l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza è corredata da adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.13** Se il parere del Comitato Controllo e Rischi al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza è sfavorevole, si può decidere di non procedere con l'operazione, oppure
- in ogni caso, autorizzare l'operazione. In tal caso, se l'Operazione di Minore Rilevanza è rimessa alla competenza Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo illustra dettagliatamente, nella delibera di approvazione, le motivazioni alla base della decisione, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla correttezza e convenienza delle condizioni della stessa, allegando al verbale della seduta il parere del Comitato Controllo e Rischi;
  - se l'operazione non è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'Organo Competente ne informa l'Amministratore Delegato.
- 7.14** Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF e dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate con il parere sfavorevole del Comitato Controllo e Rischi, la Società, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, predispone e mette a

disposizione del pubblico un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il menzionato parere sfavorevole del Comitato Controllo e Rischi. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al menzionato documento informativo o sul sito *internet* della Società.

## **8 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza**

- 8.1** Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sottoposte esclusivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera al riguardo nel rispetto della procedura di cui al presente Articolo 8, del Regolamento e dalla normativa di tempo in tempo vigente, previo parere motivato favorevole e vincolante del Comitato Controllo e Rischi ovvero – nel caso in cui il Comitato Controllo e Rischi non sia composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti – da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e Non Correlati (il “**Comitato OPC**”).
- 8.2** In seguito alla classificazione dell'operazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ricevutane l'informativa, autorizza, sin dalla fase istruttoria dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, la trasmissione ai membri del Comitato OPC o ai componenti e/o agli eventuali esperti da questo delegati di documenti, informazioni e dati completi ed aggiornati in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Le informazioni sono trasmesse tempestivamente al Comitato OPC e comunque in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione in cui viene fornita la prima informativa sull'Operazione di Maggiore Rilevanza, affinché il Comitato OPC medesimo o uno o più componenti dallo stesso delegati o eventuali esperti da questo designati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.
- 8.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato valuta quando possa considerarsi conclusa la fase istruttoria e l'Operazione di Maggiore Rilevanza risulti sufficientemente matura per sottoporla alle formali valutazioni del Comitato OPC, invitando il Comitato OPC ad esprimere il proprio parere.
- 8.4** Il Comitato OPC effettua le proprie valutazioni nei tempi compatibili con il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e redige un verbale sulle deliberazioni assunte in materia, esprimendo per iscritto il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni economiche, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero delle eventuali operazioni dirette ad eliminare integralmente l'eventuale danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione di supporto sottoposta all'esame del Comitato OPC e la deliberazione assunta dal medesimo evidenziano in maniera oggettiva gli elementi di riscontro.
- 8.5** Nel caso in cui uno o più membri del Comitato OPC esprimano un parere negativo al compimento dell'Operazione di Maggiore, essi dovranno indicare nel verbale le ragioni a supporto dei loro singoli pareri.

- 8.6** Il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società.
- 8.7** Nel caso in cui uno dei componenti del Comitato OPC sia correlato all'operazione è tenuto a non partecipare ai lavori del Comitato OPC e trovano applicazione i presidi alternativi di cui al successivo Articolo 12 della presente Procedura OPC.
- 8.8** Una volta finalizzato il proprio parere, il Comitato OPC trasmette tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato tutta la documentazione relativa all'Operazione di Maggiore Rilevanza con il proprio parere motivato ed il parere dell'esperto indipendente, ove presente, ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 8.9** L'informativa completa e adeguata sull'operazione medesima e sull'istruttoria condotta viene fornita ai membri del Consiglio di Amministrazione di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione consiliare prevista per l'approvazione dell'operazione, integrata con il parere rilasciato dal Comitato OPC.
- 8.10** Il Consiglio di Amministrazione, se il parere del Comitato OPC è favorevole alla conclusione dell'operazione, può approvarla in via definitiva, fornendo adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.11** Qualora il Comitato OPC abbia espresso un preventivo motivato parere non favorevole o abbia espresso un preventivo motivato parere non favorevole che riporti condizioni o rilievi sull'operazione obiettivi, ragionevoli e puntuali, il Consiglio di Amministrazione può:

- decidere di non procedere con l'Operazione di Maggiore Rilevanza; ovvero
- deliberare di procedere previo integrale recepimento delle condizioni o dei rilievi obiettivi, ragionevoli e puntuali formulati dal Comitato OPC, ovvero
- deliberare di procedere con l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere non favorevole del Comitato OPC – illustrando chiaramente le motivazioni alla base della decisione, con particolare riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla correttezza e convenienza delle condizioni della stessa – sottoponendo la stessa, qualora consentito dallo Statuto, all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del codice civile. In tal caso, ferme le maggioranze assembleari prescritte dalla legge e dallo statuto, non si potrà procedere all'esecuzione dell'Operazione con Parte Correlata qualora:
  - i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e;
  - la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti – esclusi dunque gli eventuali astenuti – esprima voto contrario all'Operazione di Maggiore Rilevanza.

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione di Maggiore Rilevanza posta all'ordine del giorno.

La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.

## **9 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare**

- 9.1** Se l'Operazione con Parte Correlata da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8 che precedono, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Controllo e Rischi ovvero il Comitato OPC, a seconda del caso, dovrà rilasciare il proprio parere previsto dai precedenti Articoli 7 e 8 in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 9.2** Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato Controllo e Rischi ovvero del Comitato OPC, a seconda del caso, e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 9.3** Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato OPC, l'operazione — ove previsto dallo Statuto della Società e fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria — non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione di Maggiore Rilevanza posta all'ordine del giorno.

## **10 Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Società Controllate**

- 10.1** Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parte Correlata sia posta in essere da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato OPC (a seconda del caso) (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta autonoma, in adesione a raccomandazioni del Codice di Autodisciplina o per prescrizioni di legge o regolamento, esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.
- 10.2** Il Presidente del Comitato Controllo e Rischi o del Comitato OPC (a seconda del caso) (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Controllo e Rischi o il Comitato OPC (a seconda del caso), può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7 e 8 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate autonomamente compiute dalle Società Controllate.
- 10.3** Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli art. 5 e 6 del Regolamento. In particolare, le Società Controllate:
- entro il 10° (decimo) giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, inseriscono nel reporting package le Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;

- entro 3 (tre) giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento riportati nell'Allegato A alla presente Procedura OPC, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento riportati nell'Allegato A alla presente Procedura OPC.

## **11 Delibere quadro**

**11.1** Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

**11.2** Nel caso indicato al precedente paragrafo 11.1 e fermo quanto previsto dal precedente Articolo 3:

- (a) le disposizioni dei precedenti Articoli 7 e 8 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- (b) le disposizioni dei precedenti Articoli 7 e 8 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera:
  - abbia efficacia non superiore ad 1 (un) anno;
  - si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
  - indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
  - contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- (c) con cadenza trimestrale, nell'ambito dell'informativa periodica sull'andamento della gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro;
- (d) qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione superi la soglia di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza", la Società mette a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'art. 5 del Regolamento e all'Allegato 4 del Regolamento.

## **12 Presidi alternativi**

**12.1** Nel caso in cui:

- (a) con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato Controllo e Rischi non sia composto da almeno 3 (tre) Amministratori Non Correlati e non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti; ovvero

- (b) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC non sia composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti e Non Correlati,

le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni Maggiore Rilevanza, a seconda del caso, previo parere favorevole di almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati eventualmente presenti.

- 12.2** Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dagli Articoli 7 e 8 che precedono è reso da: (i) il Collegio Sindacale, a condizione che i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parte Correlata, ne diano notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; oppure (ii) un esperto indipendente, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

### **13 Adempimenti successivi all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e informativa al pubblico e a CONSOB**

- 13.1** In conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento, in occasione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento.

- 13.2** Le Società predispose, altresì, il documento informativo indicato nel Paragrafo 13.1 che precede anche qualora, nel corso dell'esercizio, la stessa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza nell'Allegato 3 del Regolamento. Ai fini del presente Paragrafo rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento.

- 13.3** I documenti informativi eventualmente predisposti dalla Società ai sensi della presente Procedura OPC sono messi a disposizione del pubblico nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento.

- 13.4** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato fornisce al Comitato Controllo e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle operazioni precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società al compimento di specifiche operazioni). In particolare, devono essere comunicate al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione le variazioni alle operazioni eventualmente indicate dal Comitato Controllo e Rischi (ovvero dal Comitato OPC, a seconda del caso).

- 13.5** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato o gli organi delegati assicurano, inoltre, che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura OPC siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-ter del TUF.

- 13.6** Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura OPC con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
- 13.7** Il Dirigente Preposto provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazioni al pubblico ed alla CONSOB di cui agli art. 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto dei termini ivi previsti.
- 13.8** Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura OPC che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

## **14 Disposizioni generali**

- 14.1** Eventuali modifiche alla presente Procedura OPC sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.
- 14.2** L'applicazione del Regolamento e della Procedura OPC non pregiudica quanto previsto:
- a) dall'art. 2497-ter del codice civile, pertanto, qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, le deliberazioni influenzate da tale attività devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile; e
  - b) dall'art. 2391 del codice civile, pertanto, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale e indiretto, in un'Operazione con Parte Correlata sono tenuti ad informarne tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri nelle competenze di un amministratore con delega e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'operazione, investendo della medesima il Consiglio di Amministrazione.
- 14.3** Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura OPC si applicano le disposizioni del Regolamento, nonché le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.



## ALLEGATO A – INDICI DI RILEVANZA

Sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni in relazione alle quali almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

La soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con l'eventuale controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società.

In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, sopra previsti, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Nel verificare se i limiti dimensionali siano stati superati su base cumulativa, non dovranno essere considerate le operazioni per le quali sia già stato predisposto un documento informativo seppur l'esercizio non sia ancora trascorso.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici sopra previsti e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società provvede a richiedere alla Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.